

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie
L-22 Classe delle Lauree in Scienze delle attività motorie e sportive
COORTE IMMATRICOLATIVA 2015-16

Articolo 1
Definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in *Scienze Motorie* (di seguito denominato "CdL"), in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
2. Il presente Regolamento è corredato da un *Allegato* di dettaglio applicativo che viene sottoposto a revisione annuale da parte delle strutture competenti.
3. Norme ed indicazioni etiche di comportamento per i docenti e gli studenti del Corso di Laurea sono demandate al Codice Etico dell'Ateneo.

Articolo 2
Elenco delle attività formative e docenti del Corso di Laurea
(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, a; DM 16 marzo 2007, art. 4 comma 2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q)

1. Nel rispetto dell'ordinamento, la Commissione per la didattica del CdL provvede annualmente alla programmazione degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, che vengono riportate nell'*Allegato* di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
In particolare, l'*Allegato* riporta l'elenco degli insegnamenti di cui all'Art. 10, comma 1, lett a) e b) e comma 5, lett b) del DM 270/04, caratterizzati come Corsi Integrati (di seguito denominati "C.I."), con il dettaglio dei moduli componenti ciascun C.I., e riporta le altre attività formative che non rientrano nelle tipologie precedenti.
Ciascuna attività riporta l'indicazione degli ambiti, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento (lì dove previsti), dei relativi crediti (dove previsto dettagliati anche per ciascun modulo del C.I.), della tipologia delle attività formative (TAF) e delle modalità della verifica della preparazione.
2. Si specifica che, nel rispetto del DM del 16 marzo 2007, art. 4 comma 2, non rientrano nel conteggio dei 20 esami o valutazioni finali di profitto per conseguire il titolo di studio le attività formative "Informatica", "Tirocini formativi e di orientamento" e "Prova finale", ma è fatto obbligo agli studenti di conseguire l'idoneità prevista per essere ammessi alla seduta di discussione della prova finale.
3. In riferimento al DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto q, nell'*Allegato* sono riportati i docenti del CdL di cui all'art. 1 comma 9 dei DM sulle classi di laurea.

Articolo 3
Obiettivi formativi specifici
(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto a)

Gli obiettivi formativi specifici del CdL, incluso un quadro delle conoscenze, delle competenze

e delle abilità da acquisire, con i profili professionali di riferimento, di cui al presente Regolamento sono quelli fissati nel relativo ordinamento didattico. In particolare il corso prevede un primo anno finalizzato alla acquisizione delle conoscenze anatomiche e biochimiche atte a comprendere le basi del funzionamento del corpo umano in movimento nonché degli aspetti psicologici e pedagogici che possono motivare l'attenzione al corpo e alla propensione allo sport e all'attività motoria. Le attività di tirocinio di questo primo anno saranno concentrate sul favorire l'accesso personale degli studenti alla pratica di primo livello di una o più discipline motorie e sportive. Nel corso del primo anno, la didattica delle attività motorie e sportive sarà inizialmente focalizzata sulla conoscenza delle discipline sportive. Al termine del primo anno, gli studenti saranno avviati a profili di tecnica e didattica di specifiche discipline motorie e sportive, in corsi per piccoli gruppi effettuati presso adeguate strutture sportive. Il secondo anno, oltre a completare la preparazione di base attraverso l'acquisizione di conoscenze fisiologiche, sarà centrato sulle conoscenze dei legami tra attività motoria e salute, con particolare attenzione ai temi della tutela sanitaria dell'attività motoria e sportiva e dello sviluppo dell'individuo nelle età della vita, e sulla riflessione sui metodi della didattica dell'attività motoria e sportiva. In questo secondo anno si prevede la possibilità di fornire agli studenti una opzione tra profili alternativi di approfondimento che, avvalendosi delle esperienze scientifiche e didattiche e dei contatti internazionali dei Docenti in servizio nel Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute e negli altri corsi di studio dell'Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale, possano arricchire la formazione degli studenti nell'area dei metodi pedagogici, della misura tecnica delle prestazioni, della analisi e promozione culturale ed economica dello sport e del movimento. Infine, in questo anno gli studenti avranno l'opportunità di completare la loro formazione tecnica seguendo un secondo corso per piccoli gruppi di tecnica e didattica di specifiche discipline motorie e sportive. Le attività pratiche svolte in questo anno di corso saranno integrate da attività di tirocinio finalizzate all'insegnamento degli aspetti fondamentali di specifiche discipline motorie e sportive a soggetti di diversa età e genere. Le attività del terzo anno sono invece finalizzate alla conoscenza degli aspetti teorici ed applicativi dell'allenamento e della valutazione funzionale e nutrizionale dell'atleta e del soggetto allenato o del praticante attività motorie e sportive nel tempo libero, della qualità ambientale e sicurezza degli impianti sportivi, della ortopedia e traumatologia dello sport e del movimento e dei fondamenti legislativi ed economici alla base della struttura e funzionamento delle organizzazioni sportive. Nel corso di quest'ultimo anno, saranno inoltre affrontati gli aspetti sociali che possono motivare l'attenzione al corpo e alla propensione allo sport e all'attività motoria.

L'insegnamento della lingua inglese, che si ritiene fondamentale per una corretta fruizione delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili a livello mondiale, ma anche per l'esercizio dell'attività in un mondo che vede una sempre maggiore presenza di atleti e praticanti di lingua non italiana a tutti i livelli, sarà offerto in un corso nella seconda parte del secondo anno, che affronta sia le basi linguistiche, che gli aspetti specifici del mondo dello sport e dell'attività motoria.

Per quanto riguarda le conoscenze informatiche, agli studenti sarà richiesto il conseguimento di conoscenze informatiche pari a quelle richieste per la certificazione ECDL. Per quanto riguarda le "Discipline motorie e sportive" i 25 CFU di attività condotte in strutture adeguate per dimensioni e caratteristiche tecniche all'attività prevista e al numero degli studenti saranno raggiunte attraverso l'integrazione di a) la frequenza ad attività pratiche per piccoli gruppi svolte nell'ambito degli insegnamenti fondamentali relativi ai SSD interessati; b) la frequenza a due distinti corsi per piccoli gruppi di tecnica e didattica di specifiche discipline motorie e sportive al 1° e 2° anno; c) la partecipazione ad attività di tirocinio finalizzate alla pratica sportiva, alla didattica dello sport e all'allenamento. Il corso di laurea prevede che una parte dei CFU possano essere acquisiti attraverso esperienze Erasmus condotte in corsi di laurea attivi presso sedi universitarie europee convenzionate

Infine, massima libertà di scelta sarà lasciata agli studenti tra i corsi attivi presso l'Ateneo per le attività a scelta libera.

Articolo 4

Crediti ed eventuali propedeuticità delle attività formative (rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, b; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c)

Le informazioni richieste dal DM 270/04, art. 12, comma 2, b e dal DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto c) sono riportate nell'*Allegato* di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Eventuali Curricula formativi (rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)

Attualmente non sono previsti profili curriculari, tuttavia lo studente può optare tra profili alternativi di approfondimento nelle attività formative “affini ed integrative” e può differenziare la sua preparazione tecnico-sportiva attraverso la scelta dei moduli specifici dei C.I. *Sport pratici 1* e *Sport pratici 2* e delle attività di Tirocinio.

Articolo 6

Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative (rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, c; RDA/08, art. 12, comma 1 e 2; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto m)

1. Il Piano delle Attività Formative (PAF) prevede una durata normale degli studi di 3 anni. È da considerarsi definitivo per l'anno in corso e presuntivo per gli anni successivi, e può essere soggetto a verifica e revisione annuale, sia da parte dello studente, sia per intervenute modifiche all'offerta didattica proposta dal CdL. Esso può prevedere una durata maggiore se lo studente è iscritto come “studente non a tempo pieno”.
2. All'atto dell'immatricolazione viene assegnato a tutti gli studenti un PAF Statutario definito dal CdL.
3. Qualora nella programmazione didattica il CdL preveda che sin dal primo anno di corso sia possibile effettuare opzioni autonome nell'offerta formativa, lo studente può presentare un PAF individuale. Se non lo fa secondo le regole stabilite dal CdL e/o entro i termini previsti dal CdL (stabiliti in conformità al calendario di Ateneo), rimarrà assegnato allo studente il PAF Statutario.
4. Qualora nella programmazione didattica il CdL preveda che nel primo anno di corso lo studente non possa effettuare opzioni autonome nell'offerta formativa, ma debba seguire solo insegnamenti obbligatori, lo studente è tenuto a seguire il PAF Statutario di cui al comma 2 del presente articolo e non presenta un PAF individuale nel primo anno di corso. In questo caso, lo studente può presentare un PAF individuale negli anni di corso successivi al primo.
5. Nel caso in cui lo studente concorda con la formulazione didattica proposta nel PAF Statutario può decidere di mantenerlo fino al compimento degli studi senza variarlo.
6. Nel caso in cui nel sistema informatico di Segreteria la Commissione per la didattica del CdL abbia deliberato di assegnare la caratteristica di “statutario” ad un PAF che contiene tutta l'offerta formativa del CdL senza la definizione specifica delle attività che prevederebbero un'opzione, e tale PAF sia stato assegnato allo studente all'atto dell'immatricolazione, lo studente è tenuto a formulare successivamente un PAF individuale secondo le regole e i tempi stabiliti dal CdL. Se entro la scadenza lo studente non dovesse procedere ad effettuare

le scelte autonome, gli verrà assegnato dal CdL un PAF individuale.

7. Nel caso di revisione dei crediti relativi alle attività formative da parte del CdL in seguito ad una diversa programmazione dell'offerta didattica, lo studente è tenuto comunque a seguire il PAF secondo le regole in vigore per la coorte di appartenenza all'atto dell'immatricolazione.
8. Lo studente può inserire nel PAF anche attività a scelta libera non presenti nell'offerta formativa del CdL attive nell'offerta formativa dell'Ateneo, previa approvazione della congruità da parte della Commissione per la didattica del CdL.
9. Per la presentazione o modifica del PAF sul sistema elettronico di Ateneo (PAF online) lo studente è tenuto a seguire le regole e la tempistica definita annualmente dal CdL, comunicate tempestivamente agli studenti.
10. I PAF sono esaminati dalla Commissione per la didattica del CdL entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 7

Tipologia delle forme didattiche e composizione del CFU (rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, d; RDA/08, art. 4, comma 2)

1. Le attività formative del CdL sono raggruppabili in Corsi di tipologia a prevalente carattere teorico, a prevalente carattere tecnico-applicativo e a prevalente carattere tecnico-pratico, ai quali si aggiungono le attività di Tirocinio. Il monte-ore compreso in ciascun credito formativo ad esse corrispondente è definito come segue:

Attività formative a prevalente carattere teorico o a prevalente carattere tecnico-applicativo:

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	8
Esercitazioni e attività di verifica periodica e conclusiva	4
Studio individuale	13
TOTALE	25

Attività formative a prevalente carattere tecnico-pratico:

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lezioni frontali	2
Lezioni tecnico-pratiche	8
Attività di verifica periodica e conclusiva	1
Studio e pratica individuale	14
TOTALE	25

Attività di Tirocinio:

<i>Composizione CFU</i>	<i>Ore</i>
Lavoro individuale con la supervisione di un tutor di Tirocinio	25
TOTALE	25

2. Le forme didattiche utilizzate a seconda della tipologia dell'attività formativa possono comprendere: lezioni frontali in aula, attività esercitative in aula e in laboratorio, pratica sportiva in palestra per piccoli gruppi, lezioni tra pari, approfondimenti mediante lavoro di gruppo e/o individuale, seminari. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del CdL.
3. Per quanto riguarda il Tirocinio, questa attività del III anno anticipabile è organizzata in moduli di: Pratica sportiva, Didattica sportiva, Preparazione atletica, Altri tirocini.
4. I moduli del Tirocinio sono minimo di 2 CFU ciascuno, sono verbalizzabili singolarmente o cumulativamente.
5. Il CdL può proporre annualmente le varie tipologie che lo studente può scegliere per concorrere al totale dei CFU previsti dal PAF (si veda il dettaglio nell'Allegato).

Articolo 8

Modalità di valutazione del profitto

(rif. RDA/08, art. 13, comma 2, 3 e 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto d-g-h-i)

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di laurea è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento della preparazione con conseguente acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Le modalità della valutazione del profitto sono comunicate agli studenti all'inizio del corso o C.I.
2. Nel caso di un C.I., la valutazione di merito conclusiva è affidata ad una Commissione costituita dai docenti titolari di insegnamento nell'ambito del relativo C.I., da altri docenti o ricercatori inquadrati negli stessi settori scientifico-disciplinari di tali insegnamenti e/o da cultori della materia (secondo il Regolamento vigente in Ateneo e secondo eventuali procedure deliberate dal Dipartimento a cui è assegnato il Corso di Laurea, in conformità ad esso).
3. L'accertamento del profitto può essere effettuato in forma scritta (temi, domande, quiz, problemi) e/o orale (colloquio) e/o mediante prove pratiche. L'esame di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
4. Nel caso di C.I. l'accertamento del profitto si effettua mediante prove di esame integrate per insegnamenti o moduli coordinati. La valutazione finale, che dà luogo all'acquisizione del totale dei CFU del C.I., tiene conto degli esiti di profitto di tutti i moduli.
5. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dalla Commissione per la didattica del CdL sentito il docente responsabile. In ogni caso, sono possibili verifiche in itinere solo per un programma svolto di almeno 2 CFU.
6. Le prove di verifica in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono comunicate dal docente agli studenti all'inizio dell'attività formativa.
7. La valutazione di merito conclusiva per le attività "*A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo*" e "*A prevalente carattere tecnico-pratico*", è effettuata secondo la modalità prevista dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, mediante una verifica finale di profitto ed è espressa in trentesimi; fanno eccezione le attività "A scelta dello studente", il corso di "Informatica" e le attività di "Tirocinio", per le quali la valutazione di merito conclusiva, secondo la modalità prevista dall'art.13, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, è effettuata con modalità diverse dall'esame e l'attribuzione dei relativi CFU è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità. Lo studente viene informato dell'esito di ciascuna fase di accertamento del profitto.
8. Le modalità di valutazione del profitto previste per ciascun insegnamento o altra attività formativa possono variare rispetto al presente Regolamento e vengono definite dal CdL in sede di programmazione annuale dell'offerta formativa.

9. Per eventuali attività formative destinate alla preparazione della prova finale, l'acquisizione di crediti corrispondenti è subordinata al superamento delle eventuali prove in itinere previste e della prova finale.

Articolo 9

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

(rif. DM 270/04, art. 12, comma 2, e; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto n)

1. Le attività formative “*A prevalente carattere teorico e tecnico-applicativo*” non richiedono la frequenza obbligatoria.
2. Le attività formative “*A prevalente carattere tecnico-pratico*” prevedono la frequenza obbligatoria alle lezioni frontali e alle lezioni tecnico-pratiche.
3. Le attività di tirocinio prevedono la frequenza obbligatoria.
4. Per ciascuna attività formativa di cui al comma 2 e al comma 3, l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.
5. Le assenze massime nelle attività formative di cui al comma 2, che consentono agli studenti di essere ammessi alla prova di verifica del profitto del modulo, sono stabilite nella percentuale del 20% delle ore complessive del corso stesso.
6. Nel caso di superamento del limite stabilito al comma precedente, lo studente è tenuto al recupero parziale o totale delle ore del corso.
7. Per le attività di cui al comma 3 non sono consentite assenze; nel caso di impossibilità a svolgere alcune delle ore previste, il docente detterà le modalità di recupero delle stesse, affinché l'attività sia svolta nella sua totalità.
8. a) All'atto dell'iscrizione al primo anno gli studenti devono consegnare allo Sportello Unico del Rettorato un certificato di idoneità all'attività fisica agonistica redatto da medico specialista in Medicina dello Sport.
b) All'atto del rinnovo di ogni iscrizione agli anni di corso successivi al primo gli studenti devono consegnare allo Sportello Unico del Rettorato un certificato di idoneità all'attività fisica agonistica redatto da medico specialista in Medicina dello Sport o un certificato di idoneità all'attività fisica non agonistica redatto e rilasciato secondo le normative vigenti.
c) Le certificazioni di cui alle lettere precedenti verranno trasmesse alla scadenza delle iscrizioni alla Commissione per la didattica del CdL che darà il nulla osta agli studenti per accedere alla frequenza degli *Sport pratici 1* e *Sport pratici 2* e alla frequenza delle specifiche *Attività di tirocinio* e potrà valutare casi specifici di ammissibilità o di prosecuzione dell'attività.

Articolo 10

Accesso al corso di laurea

(rif. RDA/08, art. 4, comma 5; RDA/08, art. 7, comma 1 e 4; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto o)

1. Nel rispetto delle norme generali per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio di cui all'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'iscrizione al CdL in Scienze Motorie a numero programmato locale è subordinata a una prova di verifica d'accesso selettiva finalizzata all'individuazione del grado di preparazione culturale dello studente.
2. Come da ordinamento didattico, per l'accesso al CdL sono richieste conoscenze a livello di scuola media superiore di chimica, biologia, fisica, nonché conoscenze di attualità e di cultura generale e sportiva e abilità di ragionamento logico. Si prevede che lo studente che accede al CdL presenti motivazioni ed attitudini positive per le attività motorie e sportive. Tali conoscenze, abilità e motivazioni sono oggetto di valutazione nella prova di ingresso

selettiva propedeutica all'immatricolazione, che potrà essere costituita da prove o test scritti, colloquio orale e/o prove fisico-attitudinali. Per l'accesso al CdL è richiesta la conoscenza della lingua italiana (per gli studenti di nazionalità straniera è richiesto il Livello B del Quadro di riferimento europeo delle lingue moderne del Consiglio d'Europa).

3. Possono presentare domanda di ammissione (pre-iscrizione) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. Il concorso di ammissione è regolamentato da apposito bando, emesso per ciascun anno accademico, che specifica il dettaglio degli elementi valutati ai fini della costituzione della graduatoria, delle prove previste e delle date di svolgimento. Solo l'utile collocazione in graduatoria (dopo le prove concorsuali ed eventuali scorrimenti previsti dal bando) consentirà la regolarizzazione dell'iscrizione.

Articolo 11

***Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti
(rif. RDA/08, art. 6, comma 8; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5, punto p; DM 16 marzo 2007)***

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti è subordinato al superamento delle prove concorsuali, ad un utile collocazione in graduatoria e al regolare perfezionamento dell'iscrizione.
2. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al CdL è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi qualificanti del CdL ed è deliberato dalla Commissione per la didattica del CdL, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
3. In base all'art. 6) comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
4. a) In conformità al DM del 16 marzo 2007, art. 4, comma 3, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/04, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato nell'ordinamento didattico a 60.
b) Quanto stabilito nella lettera precedente di questo comma si applica anche agli studenti che abbiano conseguito il diploma I.S.E.F.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro CdL dell'Ateneo ovvero in corsi di studio di altre università, anche straniera, o corso di Diploma I.S.E.F., è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora la Commissione per la didattica del CdL ravvisi l'obsolescenza o l'incongruità parziale dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.
6. E' possibile la convalida, dietro richiesta dello studente e a seguito di delibera della Commissione per la didattica del CdL, dell'idoneità dell'attività formativa "Informatica" dietro presentazione di regolare certificazione dell'ECDL "Core Level".
7. È possibile il riconoscimento di attività formative non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del CdL. In tal caso l'attività formativa

può essere riconosciuta dalla Commissione per la didattica del CdL come attività *A scelta libera* da inserire nel curriculum dello studente.

Articolo 12

Durata del corso di laurea e Iscrizione ad anni successivi (rif. RDA/08, art. 8, comma 3)

1. a) La durata normale del CdL è stabilita in tre anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede l'acquisizione, in media, di 60 crediti formativi per anno accademico.
b) La durata del corso può essere estesa fino a 6 anni per lo studente impegnato non a tempo pieno.
2. In relazione alla quantità dei crediti formativi eventualmente riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la durata del CdL può essere corrispondentemente abbreviata rispetto a quella normale.
3. Per gli studenti a tempo pieno l'iscrizione al secondo anno è consentita a condizione che, prima dell'inizio delle attività formative, lo studente abbia acquisito almeno 10 CFU del primo anno. Lo studente che ne acquisisce meno verrà iscritto al primo anno ripetente.
4. Gli studenti a tempo pieno che, prima dell'inizio delle attività formative, abbiano conseguito ≥ 10 CFU ma meno di 28 CFU sono iscritti al secondo anno come studenti non a tempo pieno.
5. Gli studenti che acquisiscono ≥ 28 CFU sono iscritti al secondo anno a tempo pieno ma non possono sostenere gli esami del secondo anno se non dopo aver superato con esito positivo l'accertamento con voto delle seguenti Attività formative del primo anno: *Biochimica (8 CFU)*, *Anatomia umana (6 CFU)*, *Discipline sportive (8 CFU)*.
6. Per gli studenti a tempo pieno l'iscrizione al terzo anno è consentita a condizione che, prima dell'inizio delle attività formative, lo studente abbia acquisito almeno 70 CFU. Lo studente che ne acquisisce meno verrà iscritto al secondo anno ripetente.
7. Gli studenti a tempo pieno che, prima dell'inizio delle attività formative, abbiano conseguito ≥ 70 CFU ma meno di 90 CFU sono iscritti al terzo anno come studenti non a tempo pieno.
8. Gli studenti che acquisiscono ≥ 90 CFU sono iscritti al terzo anno a tempo pieno ma non possono sostenere gli esami del terzo anno se non dopo aver superato con esito positivo l'accertamento con voto delle seguenti Attività formative: *Fisiologia (6 CFU)*, *C.I. Salute e attività motoria (14 CFU)* e *Pedagogia Speciale (6 CFU)*
9. Anche lo studente che si immatricola al primo anno e lo studente che non sia nelle condizioni di cui al comma 4 e al comma 7 può chiedere di passare, ove ricorrano le condizioni indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo, allo status di studente non a tempo pieno.
10. Gli studenti non a tempo pieno sono tenuti a presentare un piano delle attività formative che preveda una durata del corso di laurea maggiore di tre anni.
11. Per gli studenti non a tempo pieno, l'iscrizione agli anni successivi al primo è consentita a condizione che siano stati acquisiti, prima dell'inizio delle attività formative relative all'anno cui si chiede l'iscrizione, almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio piano delle attività formative.

Articolo 13

Stato di studente non a tempo pieno (rif. RDA/08, art. 9, comma 1 e comma 4)

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno, ed in tal caso deve indicare

il numero massimo di crediti che intende acquisire nell'anno accademico cui l'iscrizione si riferisce.

2. Nel caso del comma precedente è prevista l'estensione corrispondente della durata normale del CdL.
3. Lo studente risulta automaticamente nello “stato di studente non a tempo pieno” nel caso si trovi nelle condizioni descritte all’art. 12, comma 4 e comma 7, del presente regolamento.

Articolo 14

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

(rif. RDA/08, art. 14, comma 1, lett. a e b; RDA/08, art. 14, comma 8, lett. a, b e d; DM 386/07, cap. 4, par. 4.5 punto l)

1. Come da ordinamento del CdL, la prova finale si comporrà di due parti: nella prima il candidato discuterà con la Commissione situazioni pratiche di didattica, istruzione, allenamento all’attività motoria o alle discipline sportive, emerse sulla base dell’esperienza maturata durante i tirocini, le attività tecnico-pratiche e le attività a prevalente carattere tecnico-applicativo; nella seconda il candidato proporrà alla Commissione, anche assistito da strumenti multimediali, una breve sintesi didattica di una pubblicazione scientifica, di un capitolo di libro di testo o di un estratto di altra pubblicazione concordata con un docente secondo le modalità definite dalla commissione per la didattica del CdL.
2. Le procedure e i tempi sia per l’assegnazione dell’argomento oggetto di prova di verifica finale sia per la presentazione di tutta la documentazione vengono deliberati annualmente dalla Commissione per la didattica del CdL in collaborazione con l’Ufficio Didattico e vengono resi noti con congruo anticipo.
3. La Commissione perviene alla valutazione conclusiva tenendo conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdL, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle valutazioni di merito relative alle attività formative e dell’esito delle prove inerenti la prova finale stessa di cui al comma 1.

Agli studenti iscritti a tempo pieno o tempo parziale la Commissione può attribuire fino ad un massimo di **11 punti**.

Il punteggio attribuito risulta dalla somma di: fino a **4 punti** per la prima parte della prova finale di cui al comma 1 di questo articolo (prova pratica); fino a ulteriori **4 punti** per la seconda parte della prova finale di cui al comma 1 di questo articolo (prova teorica); **1** ulteriore punto alla prova teorica se il materiale oggetto della presentazione è in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco). Per quanto riguarda i rimanenti **2 punti**, questi sono attribuiti sulla base del tempo impiegato per completare il Corso di studi. In particolare saranno assegnati: 2 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio entro la durata legale prevista dal Piano delle Attività Formative (P.A.F.), 1 punto agli studenti che conseguono il titolo di studio con un anno di ritardo sulla durata legale prevista e 0 punti agli studenti che conseguono il titolo di studio con 2 o più anni di ritardo sulla durata legale prevista.

<i>Tempo di conseguimento del Titolo</i>	<i>Studenti a tempo pieno</i>	<i>Studenti a tempo parziale</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
<i>Durata Legale</i>	<i>3 anni</i>	PAF	2
<i>Durata Legale+1 anno</i>	<i>4 anni</i>	PAF+ 1 anno	1
<i>Durata</i>	<i>5 o</i>	PAF+2 o	0

Articolo 15

Orientamento e tutorato (rif. RDA/08, art. 20, comma 6)

1. Il CdL organizza un'attività di tutorato finalizzata a prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria.
2. L'attività di tutorato è organizzata e coordinata da una commissione, nominata dalla Commissione per la didattica del CdL, composta da almeno tre responsabili di attività formativa afferenti al CdL. Tale commissione propone annualmente alla Commissione per la didattica del CdL le modalità specifiche di svolgimento del tutorato nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 20, comma 6.
3. Sono responsabili dell'attività di tutorato tutti i professori e i ricercatori afferenti al CdL. Nell'attività di tutorato i docenti strutturati possono essere coadiuvati da personale non di ruolo o afferente ad altro corso di laurea che abbia la responsabilità di insegnamenti o di altre attività formative nell'ambito del CdL, previo parere della Commissione per la didattica del CdL.
4. L'attività di tutorato è avviata a seguito dell'assegnazione a un tutore di ogni studente iscritto al primo anno. L'assegnazione avviene sulla base di una suddivisione aritmetica. Entro un mese dal completamento delle immatricolazioni viene reso noto l'elenco degli studenti con l'indicazione, per ognuno, del tutore e delle modalità di ricevimento degli studenti a lui affidati.
5. I docenti sono supportati dal Management Didattico del Corso di Laurea e dagli eventuali studenti della Laurea Magistrale assegnatari di contratto per orientamento e tutorato.

Articolo 16

Forme di pubblicità e trasparenza (rif. DM 544/07, art. 2; Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 allegato al Decreto Dirigenziale 11/06/08)

Il CdL rende disponibili le informazioni di propria pertinenza, riportate nell'allegato (Decreto Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61) al Decreto Dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del DM 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 17

Valutazione della didattica e Valutazione della qualità del CdL

1. Attualmente per la valutazione della didattica il CdL utilizza questionari predisposti dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale.
I suddetti questionari vengono somministrati secondo regole definite dal NdV.
2. Il CdL, inoltre, fa riferimento al sistema di valutazione della didattica proposto dal modello *Campuslike* e sperimentato a partire dall'a.a. 2003/2004.
3. Il CdL fa riferimento al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP) per valutare procedure in atto riguardo la programmazione e la gestione delle attività didattiche.
4. Annualmente si svolge un focus dei docenti strutturati per la valutazione della qualità del CdL.
5. Periodicamente il CdL ricorre a riunioni plenarie con le parti interessate del mondo del

lavoro.

Articolo 18

Norme transitorie e finali

(rif. DM 270/04, art. 12, comma 3: approvazione del Regolamento; DM 270/04, art. 12, comma 4: revisione del Regolamento)

1. In conformità all'art.12, comma 3 del DM 270/04, le disposizioni dei Regolamenti Didattici dei CdL concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
2. In conformità all'art.12, comma 4 del DM 270/04, le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di laurea, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Modalità di opzione

3. Gli studenti iscritti ad un CdL dell'ordinamento didattico preesistente della Classe 33 possono optare per l'iscrizione al CdL del Nuovo Ordinamento.
4. Le opzioni di studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell'ordinamento precedente sono considerate come richieste di passaggio.
5. In entrambi i casi dei commi precedenti gli studenti non potranno esercitare l'opzione di transito sul Nuovo Ordinamento nel caso in cui abbiano un numero di CFU riconoscibili che li iscriverebbero ad anni di corso non attivi.
6. L'iscrizione avverrà:
 - a) al terzo anno nel caso di riconoscimento di almeno 90 CFU; tuttavia lo studente potrà sostenere gli esami del terzo anno solo dopo aver sostenuto gli esami dei C.I. di cui all'art. 12 comma 5 e comma 8 del presente regolamento o aver svolto attività che li rendano riconoscibili;
 - b) al secondo anno nel caso di riconoscimento di almeno 28 CFU; tuttavia lo studente potrà sostenere gli esami del secondo anno solo dopo aver sostenuto gli esami dei C.I. di cui all'art. 12 comma 5 del presente regolamento o aver svolto attività che li rendano riconoscibili;
 - c) al primo anno negli altri casi.In ogni caso, la Commissione per la didattica del CdL si riserva di procedere a valutazioni specifiche.
7. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.

